

CONTRATTO DI LAVORO AUTONOMO IN REGIME DI COLLABORAZIONE OCCASIONALE
(Artt. dal 2222 al 2228 del Codice Civile)

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni utile effetto di legge

Tra

COMUNE DI REGGIO NELL' EMILIA

con sede in Reggio Emilia, Piazza Prampolini n. 1, nella persona, ex art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di Massimo Magnani, Dirigente della Policy Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura, (di seguito indicato come "Committente")

e

JEAN CLAUDE BEACCO

nato a Villejuif (France), il 08.02.1944, residente a [REDACTED], [REDACTED]
(di seguito indicata come "Collaboratore")

Premesso

- che nell'ambito del Programma triennale regionale per l'integrazione sociale la prima azione prioritaria è la promozione e il coordinamento in ambito locale delle iniziative per l'apprendimento e l'alfabetizzazione alla lingua italiana;
- che il Comune di Reggio Emilia è da anni impegnato nello sviluppo di una politica organica e trasversale di sostegno per l'immigrazione e l'integrazione attraverso interventi e sperimentazioni di modalità innovative finalizzate alla promozione della conoscenza e diffusione di una cultura multi-etnica, nonché allo sviluppo di una società multirazziale capace di garantire a tutti pari opportunità formative e lavorative;
- che il Comune in qualità di Ente coordinatore, intende consolidare le azioni della Rete, promuovere lo sviluppo della stessa e favorire l'ingresso di nuovi soggetti del privato sociale attraverso la stipula di una nuova convenzione, aggiornata nei suoi contenuti con l'apporto dei soggetti fondatori della Rete, che già da alcuni anni si occupano di integrazione linguistica e sociale dei cittadini immigrati;
- che gli insegnanti e associazioni attive nell'istruzione e alfabetizzazione degli adulti a Reggio Emilia hanno promosso, nell'Ottobre 2013, l'appello nazionale "Analfabetismo: paralisi e cura per l'Italia" rivolto al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, per qualificare, diffondere e potenziare strumenti, reti e risorse per l'alfabetizzazione e la conoscenza della lingua italiana;
- che il 13 e 14 Maggio 2016 Reggio Emilia accoglierà il convegno nazionale "Cittadinanza e analfabetismo _ Storie, dati e diritti in Italia e in Europa" promosso dal Comune di Reggio Emilia, con la collaborazione di Rete Diritto di Parola, CIPA Reggio Sud, CIPA Reggio Nord, Fondazione Mondinsieme e delle realtà del terzo settore attive nell'istruzione e alfabetizzazione degli adulti a Reggio Emilia, nonché con il patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Consiglio d'Europa, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena;

Tutto quanto ciò premesso e ritenuto quale parte essenziale e integrante del presente atto, fra i contraenti sopra indicati

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 _ NATURA DEL RAPPORTO E OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile, un contratto di lavoro autonomo in regime di collaborazione occasionale, consistente nello svolgimento di un'attività straordinaria e temporanea secondo le modalità ed i termini di seguito convenuti.

Il Committente conferisce al Collaboratore, il quale accetta, un incarico per lo svolgimento dell'attività di relatore al Convegno "Cittadinanza e analfabetismo _ Storie, dati e diritti in Italia e in Europa" che si terrà a Reggio Emilia nelle giornate del 13 e 14 Maggio 2016. In particolare il Collaboratore si impegna a tenere una lectio magistralis, dal titolo "Dall'entrata nello scritto alle diverse forme di literacy. La prospettiva del Consiglio di Europa", il giorno Venerdì 13 Maggio 2016 alle ore 15:30 nell'ambito della II Sezione del Convegno "La risposta istituzionale di alcuni Paesi che hanno deciso di dare priorità alle politiche di literacy e la risposta italiana".

ART. 2 _ MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il Collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente, senza alcun vincolo di subordinazione, in piena autonomia tecnica ed organizzativa, nell'ambito degli indirizzi predisposti dal Committente, che si impegna a dare indirizzi di massima, in armonia con la natura del rapporto di cui trattasi, nonché a controllare lo svolgimento della prestazione richiesta al fine di coordinare le attività del Collaboratore con quella della struttura organizzativa del Committente stesso.

Le prestazioni di cui al presente contratto non determinano rapporto di subordinazione gerarchica in quanto il Collaboratore, nell'ambito delle indicazioni impartitegli dal Committente, ha piena autonomia di organizzare la propria attività con le modalità che ritiene più opportune, in vista ed in funzione del raggiungimento dei risultati che gli sono stati commissionati. Si da atto che ogni eventuale diversa configurazione del rapporto medesimo è

assolutamente inefficace perché nulla si deve intendere la sua causa. La presente clausola rappresenta esplicita manifestazione della volontà delle parti stipulanti.

Il Collaboratore è tenuto ad osservare il segreto professionale ed è libero di assumere altri incarichi, nonché di effettuare prestazioni per conto di altri committenti, purché non in contrasto con il presente incarico.

Il Collaboratore nell'esercizio della sua attività è tenuto all'esecuzione contrattuale secondo buona fede, con la diligenza e la perizia richieste dalla fattispecie. Rimane salva per il Committente, l'applicazione diretta dell'art. 2224 del Codice Civile.

Il Collaboratore dichiara sotto la sua personale responsabilità e con esonero del Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo che, a norma delle vigenti disposizioni in materia, non sussistono motivi ostativi alla stipula del presente atto.

ART. 3 _ PROPRIETA', RISERVATEZZA DEI RISULTATI

Il lavoro svolto ed i risultati dello stesso sono di esclusiva proprietà del Committente. Pertanto il Collaboratore non può avvalersi di detto lavoro per altri scopi, né portarlo a conoscenza di altri Enti o persone o divulgarlo con pubblicazioni se non con espressa e preventiva autorizzazione scritta del Committente ed indicando comunque che detto lavoro è stato svolto per conto del Comune di Reggio Emilia.

ART. 4 _ RESPONSABILITA' E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Il Committente è esonerato da ogni responsabilità in relazione a danni eventualmente causati dal Collaboratore a persone e/o cose in corso dello svolgimento della prestazione oggetto della collaborazione. Il Collaboratore si dovrà adeguare obbligatoriamente alle norme antinfortunistiche e di sicurezza e igiene sul lavoro, di cui al D.Lgs. 81/2008.

ART. 5 _ INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO DI INTERESSE

Il Collaboratore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Il Collaboratore dichiara, inoltre di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto di interesse con il Committente anche con riferimento alle disposizioni del Codice di comportamento integrativo dei dipendenti del Comune di Reggio Emilia, per quanto applicabile, con riguardo al presente atto e si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 6 _ DURATA DEL CONTRATTO

L'incarico avrà durata dalla data di stipula al giorno 14 Maggio 2016 e verrà svolto presso la sede dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia (Viale Allegrì n. 9), sede del Convegno "Cittadinanza e analfabetismo _ Storie, dati e diritti in Italia e in Europa". La decorrenza effettiva dell'incarico sarà dalla data di sottoscrizione e sarà efficace solo dopo la pubblicazione della determinazione di affidamento secondo i modi e tempi previsti *ex lege*.

ART. 7 _ COMPENSO, TRATTAMENTO FISCALE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le parti convengono che il corrispettivo per l'attività lavorativa è stato stabilito sulla base delle caratteristiche del lavoro, delle capacità professionali e dell'impegno richiesto, in complessivi Euro 1.360,00 (*dicesi euro milletrecentosessanta/00*) al lordo delle ritenute fiscali e delle eventuali ritenute previdenziali a carico del percipiente, da corrispondersi previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione.

Il Collaboratore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale in Francia e pertanto, all'atto della corresponsione, il compenso sarà assoggettato dal Servizio Finanziario del Committente alla ritenuta del 30% a titolo di imposta (aliquota attualmente in vigore _ Rif. art. 25, comma 2, D.P.R. n. 600/73). Il Servizio Finanziario del Committente provvederà all'invio al Collaboratore della certificazione dell'avvenuta applicazione dell'imposta, in modo che qualora il Collaboratore debba ricomprendere il compenso nella dichiarazione dei redditi da presentare nel proprio Paese di residenza fiscale abbia la possibilità di ottenere un credito d'imposta di pari ammontare al fine di evitare la doppia imposizione.

Il Collaboratore dichiara, altresì, ad ogni effetto di legge, che nella determinazione del compenso ha valutato ogni e qualsivoglia elemento che possa influire sullo stesso non essendo previsto alcun rimborso spese come anche alcuna indennità di fine servizio al termine del presente contratto di collaborazione.

Il compenso sarà liquidato a seguito dell'emissione di regolare nota di debito presentata da parte del Collaboratore e sarà pagato tramite bonifico bancario/postale entro 30 gg. dal ricevimento della nota stessa. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della Legge 136/2010, il Collaboratore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora menzionata. L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

ART. 8 _ INADEMPIMENTO CONTRATTUALE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce inadempimento contrattuale e presupposto per la risoluzione del contratto. In tal caso il Committente si riserva la facoltà di dichiararsi libero da ogni impegno verso il Collaboratore inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto, impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni, senza che il Collaboratore possa pretendere compensi o indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto con provvedimento motivato del Committente anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili al Collaboratore nell'esecuzione dell'attività in oggetto al presente atto. In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Committente per il risarcimento di eventuali danni.

Ad entrambe le parti è riservato il diritto di recedere in caso di impossibilità di realizzazione della prestazione di cui all'art. 1, per fatti non imputabili alla volontà delle parti medesime e/o non prevedibili e debitamente documentati.

Le parti non saranno inoltre responsabili nel caso di mancata realizzazione della prestazione per cause di forza maggiore e, nel caso, saranno ritenute sollevate dai propri obblighi in relazione al presente atto.

ART. 9 _ RECESSO

Il Committente si riserva il diritto di revocare, con provvedimento motivato, a proprio insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua durata, il presente contratto, senza alcun obbligo risarcitorio e senza preavviso alcuno ex artt. 2227 e 2237 del Codice Civile, fermo restando la corresponsione del compenso da determinarsi proporzionalmente al lavoro effettivamente svolto.

Il Collaboratore può recedere solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Committente con raccomandata A/R. Il Committente si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere il compenso maturato senza ulteriori oneri, con riferimento al risultato utile derivato al Committente stesso. In ogni caso, l'eventuale recesso del Collaboratore dovrà essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al Committente.

ART. 10 _ ACCORDI PRECEDENTI

La firma del presente accordo comporta l'annullamento di ogni precedente accordo verbale o scritto. Nessuna variante o modifica potrà essere validamente effettuata se non per atto scritto.

ART. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, il Committente tratterà (manualmente, elettronicamente ed informaticamente) i dati relativi al Collaboratore, nel rispetto della normativa vigente e per l'esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto. In ogni caso il Collaboratore avrà i diritti previsti dall'art. 7 del suddetto decreto legislativo.

ART. 12 - SPESE DI REGISTRAZIONE

Fanno carico al Collaboratore le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente disciplinare, da registrarsi solo in caso d'uso, in applicazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 10 della tabella parte II del T.U.I.R. approvato con D.P.R. 26.04.86 n. 131.

ART. 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato al presente contratto si applicano gli artt. 2222 e segg. del Codice Civile. In caso di inadempimento si applicano le disposizioni in materia di risoluzione del contratto contenuti nel libro IV, titolo II, capo XV del Codice Civile.

Eventuali divergenze tra il Committente e il Collaboratore circa l'interpretazione del presente incarico e della sua applicazione, qualora non possano essere composte in via amichevole, saranno deferite al Tribunale di Reggio Emilia.

Redatto e sottoscritto in duplice esemplare originale a Reggio nell'Emilia il _____.

Per il Committente

Il Dirigente della Policy Politiche per l'economia solidale, housing sociale e intercultura

Massimo Magnani

Il Collaboratore

Jean Claude Beacco
